

ORDINANZA N. 36/2018

Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Vanin

OGGETTO: Divieto di detenzione e di consumo, nonché di vendita per asporto di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e demaniali nella zona del Lido di Jesolo durante le festività pasquali.

IL SINDACO**Premesso:**

- che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Considerato:

- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;
- che la nostra località è meta di migliaia di giovani, che giungono per la maggior parte attraverso autobus appositamente predisposti, che si riversano sulle vie e piazze del lido nonché sull'arenile, i quali talvolta, come purtroppo constatato da esperienze pregresse degli anni scorsi, fanno un uso sconsiderato di bevande alcoliche, creando una situazione di degrado

della località, causata dagli schiamazzi e dalle urla e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti presenti;

- che tutto il territorio del Lido di Jesolo, in particolar modo l'area che gravita attorno a piazza Mazzini, è stata oggetto di numerosi interventi per ricorrenti problematiche dovute a spaccio, ubriachezza molesta, lordura del suolo pubblico e presenza di persone senza fissa dimora che si aggregano in loco;

- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

- che tale situazione provoca nei cittadini e nei turisti, che transitano numerosi nelle vie e piazze del lido, nonché sulla passeggiata dell'arenile in occasione del ponte delle festività pasquali, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;

- che in vari siti internet e social network, anche quest'anno, vengono reclamizzati, per i giorni del ponte delle festività pasquali, numerosi viaggi organizzati con autobus per raggiungere Jesolo.

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; -che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ORDINA

- 1) che nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, sia vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici, **dalle ore 22.00 di sabato 31 marzo e fino alle ore 24.00 di lunedì 2 aprile 2018**. È consentita solamente la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri;
- 2) che nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, **dalle ore 22.00 di sabato 31 marzo e fino alle ore 24.00 di lunedì 2 aprile 2018**, sia vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, 16.03.2018

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Vanin



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.